

ISMETT
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

PALERMO

**Capitolato Speciale d’Oneri per la fornitura di un sistema di memorizzazione e archiviazione
dati (storage e backup)**

Numero Gara 5956103; CIG 615678862E

Capitolo 1 – Oggetto dell’Appalto

Il presente capitolato disciplina la procedura di aggiudicazione della fornitura di un sistema informatico di memorizzazione e archiviazione dati (storage e backup) - CPV 30230000-0 – funzionale al processo di rinnovo tecnologico dell’infrastruttura IT dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo, di seguito denominato ISMETT, le caratteristiche specifiche minime dei sistemi oggetto della fornitura ed in generale le norme e le condizioni del contratto da stipularsi tra ISMETT e l’Impresa aggiudicataria in esito all’espletamento della presente procedura di gara.

La fornitura di cui al presente capitolato sarà aggiudicata in esito a procedura aperta, ai sensi del D.LGS n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ed in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto disposto dall’art. 82 del predetto decreto.

Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime, previste a pena di inammissibilità dell’offerta, dei beni oggetto della fornitura e delle relative specifiche quantità dovrà farsi riferimento a quanto dettagliatamente riportato nell’allegato n. 1 al presente Capitolato.

Posto che l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi è prevista a lotto unico e indivisibile, tutti i beni (nessuno escluso) indicati nell’allegato n. 1 devono essere offerti da ciascun concorrente a pena di esclusione dalla gara. Le specifiche tecniche descritte nell’allegato n. 1 devono considerarsi indicative del livello qualitativo atteso da ISMETT con riguardo alla fornitura in argomento; pertanto verranno ammesse alla gara, altresì, offerte di prodotti che, pur non rispondendo perfettamente alle specifiche tecniche descritte, presentino, a giudizio dei competenti uffici di ISMETT, il medesimo livello qualitativo e funzionale nonché di performance erogate. La predetta clausola di equivalenza non è estensibile alla certificazione richiesta al secondo capoverso del punto 9 dell’allegato n. 1, alle componenti HP e agli applicativi e licenze Microsoft che devono necessariamente essere presentati nella marca e nel modello richiesto per ragioni di perfetta compatibilità con le dotazioni già esistenti presso ISMETT.

I beni offerti e consegnati dovranno essere conformi a tutte le vigenti normative applicabili.

Il valore presunto massimo del contratto da stipularsi in esito alla presente procedura ammonta ad euro **280.000,00** oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, che come da DUVRI allegato, sono pari ad € 50,00 (cinquanta), degli oneri per la sicurezza da rischio aziendale e degli oneri per il personale da evidenziare espressamente in sede di presentazione dell’offerta economica.

Non verranno accettate offerte complessivamente al rialzo o alla pari rispetto al valore massimo presunto del contratto ammontante ad euro 280.000,00 oltre IVA.

L’unicità ed indivisibilità del lotto di gara si rende necessaria al fine di garantire la funzionalità del sistema oggetto della procedura, avuto riguardo anche alla natura intrinsecamente indivisibile dell’oggetto del contratto.

Trascorsi i termini previsti dal D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i., art. 11, commi 10 e 10 ter, sarà cura di ISMETT contattare l’Impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale. Tuttavia ISMETT si riserva l’esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del citato art. 11, qualora la mancata immediata esecuzione della fornitura determini un grave danno all’interesse pubblico.

RUP della presente procedura è la dott.ssa Rosaria Cataldo, Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT.

Capitolo 2 – Consegna e penali

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, conformemente a tutte le vigenti norme applicabili, in unica soluzione e in ottemperanza alle disposizioni operative che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione il cui nominativo sarà comunicato all'aggiudicatario all'atto della formalizzazione del contratto.

La consegna dovrà essere effettuata presso le sedi di ISMETT in Palermo, entro il termine di 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione del contratto o comunque dell'ordine definitivo. Entro i 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, l'Impresa dovrà garantire, a propria cura e spese nonché in contraddittorio con i competenti uffici di ISMETT, l'effettuazione del collaudo.

Per ogni giornata naturale e consecutiva di ritardo nella consegna e/o nel collaudo, non imputabile a fatto o negligenza di ISMETT o del suo personale, ISMETT, previa valutazione dei motivi del ritardo, si riserva di praticare, a carico del fornitore inadempiente, una penale pari allo 0,3% dell'importo complessivo di aggiudicazione dell'intera fornitura. Detta penale sarà calcolata sull'importo complessivo di aggiudicazione anche qualora il ritardo nella consegna riguardi solo uno o più dei beni, salvo il limite massimo stabilito dalla normativa vigente per le penali.

Qualora il ritardo nella consegna superi i 10 giorni naturali e consecutivi, ISMETT avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno nei modi e nelle sedi giudicate più opportuni.

I beni forniti dovranno essere accompagnati dai regolari documenti di consegna previsti dalla legge e dovranno essere posti franco di ogni spesa ed a rischio del fornitore presso il luogo di consegna.

Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla ragione sociale del fornitore

- il luogo di consegna dei prodotti
- il numero e la data di riferimento della nota di aggiudicazione
- la descrizione sintetica di quanto consegnato

Copia del documento di trasporto verrà resa al fornitore con annotate in calce eventuali osservazioni relative alla fornitura cui il documento si riferisce.

Al fine della fatturazione la quantità, la tipologia e la qualità delle merci fornite saranno comunque quelle effettivamente riscontrate come detto al successivo capitolo relativo al controllo delle forniture, indipendentemente da quanto indicato nei documenti di consegna.

In fase di consegna dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali e speciali che disciplinano il trasporto delle merci fornite.

L'impresa dovrà garantire, a proprie spese ed a proprio rischio e con l'ausilio di proprio personale, la rimozione, l'asporto e lo smaltimento di tutti gli imballaggi e di tutti i materiali di risulta dell'attività di montaggio, installazione e collaudo dei beni oggetto della presente fornitura.

Capitolo 3 – Controllo delle forniture, sostituzioni di prodotti consegnati difettosi e penali

All'atto della consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo quantitativo logisticamente effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle loro modalità di confezionamento. I controlli quantitativi dettagliati, nonché quelli qualitativi, in quanto non effettuabili al momento della consegna, verranno effettuati in momenti successivi, anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti forniti. Pertanto la firma apposta sui documenti di consegna al momento della consegna dal personale preposto al ricevimento delle merci ha esclusivamente valore di dichiarazione di "*avvenuta ricevuta*" del numero di colli e non di corrispondenza delle quantità, delle tipologie e della qualità indicate sui documenti di consegna rispetto a quelle effettivamente consegnate. Il controllo e l'accettazione delle merci eseguiti come detto sopra non sollevano tuttavia il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci fornite. La consegna di merci in cattivo stato di conservazione o non rispondenti all'ordinazione ricevuta o comunque non idonee ad essere utilizzate secondo la loro destinazione specifica potranno essere rifiutate non solo alla consegna ma anche in momenti successivi qualora all'atto dell'impiego palesassero vizi o difetti non rilevabili o non rilevati al momento della consegna.

Il fornitore, per le consegne non accettate, dovrà provvedere alla loro sostituzione **entro 10 giorni solari** dalla richiesta e ciò anche quando le merci consegnate siano state manomesse ai fini del controllo. In pendenza o in mancanza della sostituzione le merci non accettate e non ritirate rimarranno a disposizione del fornitore ed a totale suo rischio presso i depositi di ISMETT senza alcuna responsabilità a carico di ISMETT medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci dovessero subire nelle more della loro sostituzione.

Il ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle merci non conformi, previa valutazione dei motivi del ritardo, potrà dare luogo all'applicazioni di sanzioni nella medesima misura di cui al precedente capitolo. Quanto sopra fatto salva ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

Capitolo 4 – Garanzia dei prodotti

Tutti le parti hardware oggetto della fornitura si intendono coperti dalla garanzia di un anno decorrente dalla data del collaudo. La garanzia copra i difetti di fabbricazione e comporta la sostituzione delle parti di ricambio o degli interi elementi hardware per vizi di produzione anche occulti.

Capitolo 5 – Garanzia provvisoria e garanzia fideiussoria definitiva

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e smi.

Per la partecipazione alla gara ciascuna impresa, conformemente alla prescrizione del comma 8 dell'articolo 75 del D. Lgs 163/06, dovrà altresì presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il deposito cauzionale definitivo (art.113 del D. Lgs 163/06), da prodursi ai fini del perfezionamento del contratto, è prestato a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dell'inottemperanza a detti obblighi, nonché del rimborso delle somme che ISMETT dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore. L'incameramento della cauzione definitiva non preclude ad ISMETT il perseguimento del risarcimento degli ulteriori eventuali danni, agendo nelle sedi e nei modi più opportuni.

L'importo della cauzione definitiva resta determinato nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa e con gli incrementi previsti dal citato art. 113. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale avrà durata tale da coprire l'intera durata contrattuale fino alla scadenza della garanzia post collaudo. La garanzia definitiva potrà essere svincolata progressivamente secondo le disposizioni dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non è ammessa l'esenzione dalla prestazione del deposito cauzionale definitivo.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e preclude la formalizzazione del contratto.

Capitolo 6 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione, da emettersi in data successiva al collaudo dell'intera fornitura, dovrà essere a carico di:

ISMETT Srl

Via Discesa dei Giudici, 4

90133 Palermo

P. IVA 04544550827

Sulla fattura devono essere riportati gli estremi del documento di trasporto con il quale sono stati consegnati i beni fatturati e dovrà inoltre essere indicata la sede di consegna della merce.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni data ricevimento fattura tramite bonifico bancario, previa verifica di avvenuta regolare effettuazione della fornitura. Con la partecipazione alla gara, l'Impresa concorrente si impegna, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.

In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire l'indicazione del conto o dei conti dedicati e l'indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti, pena la nullità assoluta del contratto.

Si precisa altresì che l'Impresa contrattualmente impegnata alla fornitura dei prodotti oggetto del presente capitolato nonché nella prestazione dei servizi accessori dipendenti dalla garanzia agli stessi relativa, non può in nessun caso interrompere la fornitura o l'erogazione di detti servizi accessori, neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni data ricevimento fattura. Un'interruzione della fornitura, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad

un'interruzione di pubblico servizio, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

Capitolo 7 – Aggiornamento e revisione prezzi

I prezzi offerti in sede di gara resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

E' esclusa la revisione in aumento dei prezzi convenuti salvo gli adeguamenti previsti dalle leggi applicabili. Pertanto, i corrispettivi risultanti dall'aggiudicazione del servizio di che trattasi si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e non potranno subire variazioni in aumento per tutta la durata del contratto.

Capitolo 8 – Risoluzione del contratto

ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del contraente inadempiente, la fornitore e/o il servizio anche:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali: interruzioni della fornitura senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna, installazione e collaudo indicati nel presente capitolato e/o nelle ordinazioni; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la produzione ed il commercio dei beni in fornitura; utilizzo di prodotti non rispondenti alle schede tecniche ed ai marchi presentati in sede di gara;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'impresa aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- in caso di subappalto del contratto non autorizzato;
- quando a carico degli affidatari sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento o ad altra procedura concorsuale. In tal caso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ISMETT di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione delle forniture;
- in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità delle forniture, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore, ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come detto sopra.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni e le spese conseguenti a detta risoluzione.

In caso di morte del fornitore, ISMETT potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o ritenere immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora ISMETT ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni contrattuali, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Inoltre, si rileva che al verificarsi, in qualsiasi momento, dei presupposti stabiliti dall'art. 11, co. 3, D.P.R. n. 252/98, ISMETT recederà dal contratto. ISMETT avrà facoltà di recedere dal contratto sia in caso di informazioni tipiche che in caso di informazioni atipiche.

Inoltre, si rileva che, al verificarsi, in qualsiasi momento, dei presupposti interdittivi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 o nel caso in cui nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti elencati all'art. 135, 1° comma, del D.Lgs 163 del 2006, ISMETT provvederà alla risoluzione del contratto.

Essendo l'importo presunto di gara superiore a 100 migliaia di euro, si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 come modificato dall'art. 28 comma 1 della L.R. 14/5/2009 n. 6, in caso di aggiudicazione per un importo superiore a 100 migliaia di euro, l'impresa dovrà, in caso di formalizzazione del contratto, indicare un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. L'impresa dovrà eventualmente avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto, ivi incluse quelle inerenti alle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale e assegni circolari non trasferibili. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al

presente punto comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

A tal fine si chiarisce che non possono essere considerate operazioni relative al presente contratto le spese (anche di personale) che non riguardino in via esclusiva l'appalto aggiudicato. Nel caso in cui l'Impresa non ritenga di rientrare nell'ambito di applicabilità di quanto disposto dalla norma sopracitata, potrà limitarsi, in fase di aggiudicazione provvisoria, a far pervenire a ISMETT, entro i termini che saranno assegnati, una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante in cui vengano specificati i motivi per i quali non risulta essere applicabile al caso concreto il disposto normativo sopra citato alla luce del chiarimento fornito.

La risoluzione del contratto si verificherà anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ISMETT verificherà il rispetto dei suddetti obblighi come prescritto dall'art. 2 della Legge Regionale Sicilia 20/11/2008 n. 15 al comma 3.

Capitolo 9 – Aggiudicazione della fornitura

La fornitura di che trattasi viene aggiudicata in esito all'espletamento di procedura aperta ex DLGS n.163/06 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta più bassa in relazione al solo elemento del prezzo. **Saranno escluse le offerte al rialzo o alla pari.**

Si procederà ad aggiudicazione anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valida.

Capitolo 10 – Formulazione e presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire a ISMETT, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno 14 aprile 2015**, plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa partecipante con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'Impresa concorrente, dei numeri di telefono e fax della stessa e della dicitura: *"Offerta per l'aggiudicazione della fornitura di un sistema di memorizzazione e archiviazione dati (storage e backup)"*.

Detto plico deve essere indirizzato a:

ISMETT Srl – Via Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo.

Le modalità di invio dell'offerta sono lasciate alla libera scelta delle Imprese concorrenti nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice Postale. Il recapito del suddetto plico entro il termine perentorio sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di ISMETT. **Non saranno presi in considerazione, in nessun caso ed indipendentemente dai motivi dell'eventuale ritardo, plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato.**

Ai fini dell'ammissione alla gara è necessario che i plichi giungano entro il termine previsto. Saranno escluse le Imprese che non avranno fatto pervenire entro il sopraddetto termine il plico, restando irrilevante il motivo del ritardo.

Si informa che l'Ufficio Protocollo di ISMETT è sito al secondo piano dell'indirizzo indicato e pertanto il latore del plico contenente l'offerta - sia esso direttamente il fornitore con il corso particolare a mano, sia esso un'agenzia autorizzata – è tenuto a recarsi presso il secondo piano dello stabile e a rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo. Nessun altro ufficio od operatore di ISMETT è autorizzato a ritirare detti plichi; nel caso in cui il latore del plico consegni lo stesso ad ufficio diverso dal Protocollo, ISMETT non risponderà nell'ipotesi in cui eventualmente il plico non sia giunto all'Ufficio Protocollo in tempo utile e l'Impresa verrà conseguentemente esclusa dalla gara. Le Imprese concorrenti sono invitate a voler dare precise indicazioni in tal senso alle agenzie autorizzate cui si rivolgono per il recapito dei plichi. L'Ufficio protocollo di ISMETT è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, orario continuato. Nel caso in cui il latore del plico dovesse trovare la portineria chiusa, può citofonare a "ISMETT SRL" oppure a "UPMC ITALY".

Il plico relativo all'offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, **2 (due) distinti plichi ciascuno, a sua volta, chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato nel modo sopradescritto**, recanti le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto:

A) "Contiene i documenti per la partecipazione alla gara"

B) "Contiene l'offerta economica e la documentazione tecnica"

Nella busta contrassegnata con la **lettera "A"** devono essere inseriti i seguenti documenti:

1) Dichiarazione, resa dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un Legale Rappresentante dell'impresa se trattasi di società, ai sensi del DPR n. 445/2000, in carta semplice e sulla base del modello di cui **all'allegato 4**, contenente tutte le seguenti attestazioni, che saranno successivamente oggetto di verifica mediante l'acquisizione,

presso le competenti Autorità, di idonea certificazione (**si ricorda che le dichiarazioni false verranno punite ai sensi del codice penale**):

- 1.1) di autorizzare ISMETT all'utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;
- 1.2) denominazione dell'impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d'impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell'organizzazione dell'impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;
- 1.3) elencazione delle eventuali condanne penali riportate dai soggetti sopramenzionati ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne che il concorrente non è tenuto ad indicare per effetto della previsione dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
- 1.4) di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a sensi di legge, per lo svolgimento dell'attività interessata dall'oggetto della presente gara;
- 1.5) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto Legislativo 159/2011;
- 1.6) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e smi e che la condizione di esclusione di cui alla lettera c) del menzionato articolo non ricorre nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, soggetti che devono essere nominativamente riportati; oppure, nel caso di ricorrenza della cause di esclusione in ordine a detti, che l'Impresa abbia adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata specificando gli stessi;
- 1.7) che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti e che non ha a riguardo commesso violazioni gravi definitivamente accertate;
- 1.8) che l'impresa è in regola con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate nella materia di che trattasi;
- 1.9) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- 1.10) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- 1.11) che l'impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia;
- 1.12) di non aver mai subito una consolidata risoluzione contrattuale per inadempimento e/o per la cattiva qualità di prestazioni corrispondenti a quelle di cui alla presente gara; (la risoluzione contrattuale s'intende consolidata quando è stata accertata con sentenza passata in giudicato o qualora siano inutilmente scaduti i termini per proporre azione giudiziaria);
- 1.13) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o dichiarazione alternativa ai sensi del comma 2 dell'art. 38, D. Lgs. 163/2006 e smi;
- 1.14) che l'offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- 1.15) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- 1.16) di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;
- 1.17) di acconsentire all'accesso, ex L. 241/90, a tutte le parti sia amministrative che tecniche che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all'espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell'offerta tecnica e/o economica o di giustificazione delle stesse, di indicare le parti delle stesse che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art. 13 comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi;

1.18) di autorizzare espressamente ISMETT a inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06, nonchè qualsiasi altra comunicazione inerente la gara di che trattasi, nonché l'eventuale successivo rapporto contrattuale, a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica certificata, specificando i numeri di fax e/o l'indirizzo di **posta elettronica certificata** che i competenti uffici di ISMETT sono all'uopo autorizzati ad utilizzare;

1.19) che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non sia, pertanto, in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e, inoltre, non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

1.20) che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i relativi adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali;

1.21) che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC (ex AVCP) per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

1.22) che non ricorre, per l'Impresa, la causa di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001 e s.m.i. in quanto:

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
- oppure, in alternativa,
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.

1.23) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

1.24) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

1.25) che i beni offerti in sede di partecipazione alla gara sono già commercializzati alla data di presentazione dell'offerta;

1.26) che i beni offerti rispondono ai requisiti minimi previsti nell'allegato n. 1 al presente Capitolato.

La dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto autorizzato a impegnare l'Impresa verso terzi. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta, altresì, idonea procura.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

2) Dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui alle disposizioni sub lettera b), c) ed m) ter dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i rese da tutti i soggetti elencati nelle disposizioni medesime.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

3) Il presente capitolato d'oneri, gli allegati n. 1, n. 2, n. 3, il DUVRI e l'allegato C allo stesso sottoscritti in ogni pagina;

Si fa presente che detti allegati 2 e 3 e il DUVRI dovranno essere, altresì, compilati nelle parti di competenza.

Il capitolato speciale dovrà essere, inoltre, sottoscritto con firma multipla nell'ultima pagina in corrispondenza delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c.;

4) Conformemente alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 75 del DLGS 163/06, una garanzia, pari al due per cento dell'importo di gara (IVA esclusa) ovvero euro 5.600,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve essere corredata dall'impegno del garante a concedere, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione dovrà altresì comprendere l'impegno del garante a corrispondere ad ISMETT gli importi eventualmente richiesti al garante medesimo ex art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs 163/2006 e smi; detto comma è stato introdotto dall'art. 39 comma 1 del D.L. 90/2014 e quindi integrato dalla Legge n. 114/2014.

5) Documento probante, conformemente alla prescrizione del comma 8 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/06, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui al capitolo 5 del presente Capitolato di gara qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

6) Almeno due idonee referenze bancarie;

7) Originale del certificato del casellario giudiziale, o dichiarazione sostitutiva, per il titolare ed il direttore tecnico, se trattasi d'impresa individuale, i legali rappresentanti, i soci ed il direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, i legali rappresentanti, i soci accomandatari ed il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiore a quattro se trattasi di altro tipo di società o consorzio. Per il direttore tecnico il certificato del casellario giudiziale o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentato qualora tale figura sia presente nell'organizzazione dell'impresa concorrente. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche da un rappresentante legale per gli altri soggetti suddetti qualora sia a conoscenza di fatti, stati e qualità degli altri, altrimenti dovrà essere resa da ognuno di tali soggetti. Inoltre occorre produrre dichiarazione sostitutiva anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, ove sussistente.

8) Ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC (ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Autorità www.avcp.it.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato dall'Impresa capogruppo.

9) Documento denominato "PASSOE" rilasciato dal sistema "AVCPASS".

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.

In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la documentazione di cui ai superiori punti 1), 2), 6) e 7), deve essere presentata per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. I documenti di gara (superiore punto 3), timbrati e firmati da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo, possono essere prodotti in unica copia.

In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento.

Le Associazioni Temporanee d'Imprese si riuniranno ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006. A tal fine le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera "A", ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 37 del citato Decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l'indicazione della Capogruppo.

Le ATI eventualmente già formalmente costituite presenteranno, nella busta contrassegnata con la lettera "A", l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione.

La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che

siano accompagnati da traduzione asseverata.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03, i dati personali vengono raccolti per le finalità strettamente connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie e per lo svolgimento delle operazioni di gara. L'interessato può far valere nei confronti di ISMETT i diritti di cui all'art. 7, esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196/03.

Si segnala che le dichiarazioni e i documenti di cui ai superiori punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8, come anche l'allegazione del documento di identità del dichiarante e la firma delle medesime dichiarazioni, costituiscono elemento essenziale della documentazione e pertanto la mancanza, incompletezza o irregolarità di una o più delle dichiarazioni e/o documentazioni richieste e/o del documento di identità e/o della firma sulle dichiarazioni e/o sui documenti, comporterà l'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. In particolare, in sede di gara, si assegnerà un termine perentorio di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazioni e/o sottoscrizioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì richiesta, ai sensi del predetto comma 2-bis, la corresponsione di una somma pari alla percentuale dello 0,1 per cento dell'importo di gara (280.000,00 euro) ovvero € 280,00 . Il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria, qualora la prima richiesta di pagamento rivolta all'impresa concorrente rimanga inevasa. Laddove, ai fini della corresponsione della sanzione, venga parzialmente escussa la cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà provvedere al reintegro della cauzione provvisoria medesima.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, ISMETT procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. L'incameramento della cauzione, conseguente all'esclusione dalla gara, avverrà esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito.

Nella busta contrassegnata con la lettera "B" dovranno essere inseriti:

- l'offerta economica;
- le schede tecniche di tutti i beni oggetto della fornitura;
- limitatamente agli switch e ai sottosistemi hardware componenti la fornitura, dovrà, altresì, essere prodotta la certificazione di cui al paragrafo 9, secondo capoverso, dell'allegato 1.

L'offerta deve:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere incondizionata;
- indicare la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi all'impresa concorrente;
- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;
- essere espressa in cifra ed in lettere e contenere, al netto dell'IVA, il corrispettivo complessivo dell'intero sistema offerto con specifica dei costi unitari degli elementi che compongono il sistema nel suo complesso; detto corrispettivo si intenderà omnicomprendente (trasporto, imballo, consegna, installazione, collaudo, asporto degli imballi, garanzia, ecc.) con la sola esclusione dell'IVA; in caso di contrasto tra il valore espresso in cifre e il valore espresso in lettere, verrà preso in considerazione il valore più favorevole ad ISMETT ad eccezione del caso in cui il contrasto sia dovuto ad errore materiale facilmente riconoscibile;
- essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal titolare, quando si tratti di impresa individuale; da uno dei legali rappresentanti quando si tratti di società, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese (o da persone munite di poteri di rappresentanza) quando si tratti di raggruppamento temporaneo;
- contenere la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- contenere ed evidenziare l'indicazione specifica degli oneri per la sicurezza da rischio aziendale e degli oneri per il personale;
- in caso di ATI, specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese.

Tutto quanto contenuto nella busta B dovrà essere interamente redatto in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

Si segnala che, qualora si riscontrino nella busta B irregolarità essenziali – non suscettibili però di determinare comunque l'esclusione immediata del concorrente (a mero titolo esemplificativo, l'offerta superiore all'importo presunto massimo di gara determina senz'altro l'immediata esclusione dalla gara) - si procederà ad applicare l'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. In particolare si assegnerà un termine perentorio di 10 giorni affinché siano sanate le irregolarità essenziali. Verrà altresì richiesta, ai sensi del predetto comma 2-bis, la corresponsione di una somma pari alla percentuale dello 0,1 per cento dell'importo di gara (280.000,00 euro) ovvero € 280,00 . Il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria, qualora la prima richiesta di pagamento rivolta all'impresa concorrente rimanga inevasa. Laddove, ai fini della corresponsione della sanzione, venga parzialmente escussa la cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà provvedere al reintegro della cauzione provvisoria medesima.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, ISMETT procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nei riguardi di ciascun concorrente non potrà essere applicata, nel corso della procedura, la sanzione di cui al predetto art. 38, comma 2-bis, per più di una volta indipendentemente dal numero di irregolarità essenziali riscontrate e dalla busta (A oppure B) nell'ambito della quale dette irregolarità essenziali vengono riscontrate.

Si avverte che non sono ammesse offerte alternative e/o plurime e, pertanto, può essere presentata solo un'offerta.

Capitolo 11 - Svolgimento della gara

La procedura di gara di cui al presente Capitolato, con aggiudicazione a favore dell'offerta contemplante il prezzo complessivamente più basso, si svolgerà in unica seduta, come di seguito specificato.

In seduta pubblica, il giorno **15 aprile 2015** con inizio alle ore **10.00**, il presidente di Seggio, alla presenza del Notaio, previa presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e verifica della integrità degli stessi, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del loro contenuto, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (buste A) ed alla verifica che siano in esse contenuti tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano completi e compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente si procederà all'apertura delle buste "B" prodotte dalle Imprese ammesse e a prendere atto del contenuto di ciascuna busta "B". Il Presidente di Seggio, dandone lettura, stilerà la graduatoria secondo l'ordine di classificazione crescente basato sull'offerta più bassa.

Se del caso, si procederà ad espletare la procedura di cui all'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs 163/2006 e smi; in questo caso la documentazione prodotta in sanatoria dai concorrenti sanzionati verrà aperta in seduta pubblica.

Il Presidente di Seggio, raccolte le eventuali osservazioni o i reclami dei presenti, dichiarerà chiusa la seduta di gara.

Delle sopraindicate operazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente, mentre le buste contrassegnate con la lettera "B" verranno adeguatamente custodite ai fini dell'esame, da condursi successivamente in seduta riservata, da parte del personale tecnico di ISMETT per le verifiche volte ad accertare che l'offerta prima classificata sia tecnicamente conforme a quanto richiesto.

Nell'ipotesi in cui l'offerta della prima classificata, all'esito delle verifiche espletate dal personale tecnico di ISMETT, non dovesse essere conforme alle specifiche minime richieste ed alle esigenze di ISMETT, si procederà a scorrere la graduatoria ai fini di individuare il concorrente aggiudicatario.

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs 163/2006 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- **plico di offerta pervenuto oltre i termini previsti dal presente capitolato;**
- **plico di offerta pervenuto in maniera gravemente lacerata tale da pregiudicare la segretezza dell'offerta;**
- **mancanza delle due distinte buste all'interno del plico contenente l'offerta;**
- **mancanza della fattiva possibilità di individuare dall'esterno il contenuto di ciascuna busta;**
- **offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (busta A e/o busta B), al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà il soccorso istruttorio assistito (art. 38 comma 2-**

bis);

- **in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l'esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici l'applicazione del soccorso istruttorio assistito (art. 38, comma 2-bis del D. Lgs n. 163/2006).**

In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e, solo nell'ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munito di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l'offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre ISMETT è vincolato solo con l'aggiudicazione definitiva, salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 11, comma 10-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di aggiudicazione il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

ISMETT si riserva di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché valida.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria mentre ISMETT è vincolato solo dopo aver comunicato, in esito al decorso senza impugnative del termine dilatorio di 35 giorni, la formalizzazione del vincolo contrattuale.

ISMETT si riserva di non affidare qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo rispetto alle quotazioni di mercato o a fronte di qualsiasi altra motivazione di pubblico interesse.

ISMETT esperirà la procedura prevista dall'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 per valutare la congruità delle offerte. Alle imprese le cui offerte presentino carattere anormalmente basso, ISMETT chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Qualora le giustificazioni addotte per la formulazione dell'offerta non dovessero essere accettate, ISMETT procederà all'esclusione dell'offerta risultata anomala, ne darà adeguata motivazione alla Impresa interessata e provvederà allo scorrimento della graduatoria di gara, fino all'individuazione dell'offerta congrua. Troverà al riguardo applicazione il disposto del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. in ordine alla valutazione delle offerte anomale e al ricalcolo della soglia di anomalia.

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- **offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (busta A, busta B e sottobuste), al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà il soccorso istruttorio assistito (art. 38 comma 2-bis);**
- **offerte contemplanti un corrispettivo totale pari o superiore all'importo massimo presunto stabilito per la gara;**
- **offerte non contemplanti tutte le voci e gli apparati di cui all'allegato n. 1;**
- **offerte alternative e/o plurime;**
- **in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l'esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici l'applicazione del soccorso istruttorio assistito (art. 38, comma 2-bis del D. Lgs n. 163/2006).**

Il servizio di che trattasi è da considerarsi a tutti gli effetti "pubblico servizio"

Si procederà ad aggiudicare il servizio di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida.

Capitolo 12 - Adempimenti successivi all'espletamento della gara

Contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, verrà richiesto all'impresa individuata quale migliore offerente che abbia previamente superato l'eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sottoelencati documenti:

- Codice di condotta aziendale firmato per presa visione e accettazione;

- Allegati inerenti la Privacy compilati e firmati per presa visione e accettazione;
- qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente capitolato (atto di costituzione del R.T.I., etc.) o dalla legge.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto.

Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

Si farà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui ISMETT accerti che l'impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l'assunzione dell'appalto.

Sia nell'ipotesi di revoca che di annullamento, ISMETT provvederà ad aggiudicare la gara ad altra Impresa.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre che all'effettiva e tempestiva produzione da parte dell'Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all'acquisizione d'ufficio da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi sulla base delle informazioni che l'Impresa è tenuta a fornire.

Si farà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l'assunzione dell'appalto. In caso di revoca o di annullamento dell'aggiudicazione, ISMETT provvederà ad aggiudicare ad altra Impresa secondo graduatoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

ISMETT si riserva l'esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del citato art. 11 qualora la mancata esecuzione immediata del contratto determini un grave danno all'interesse pubblico.

Sarà cura di ISMETT prendere contatti con l'Impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale. **Ai fini della formalizzazione del vincolo contrattuale e a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà essere prodotto dall'Impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo di cui al superiore capitolo 5.**

I termini per la consegna e il collaudo della fornitore decorrono dall'ordine definitivo.

Capitolo 13 - Finanziamento

Il finanziamento della spesa necessaria per il servizio previsto nella presente gara avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio Aziendale e/o di progetti di ricerca specifici.

Capitolo 14 - Foro competente

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.

Capitolo 15 - Disposizioni finali e di rinvio

ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.

ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate.

Le informazioni complementari relative alla gara di cui al presente Capitolato possono essere richieste al Dipartimento Acquisti dell'ISMETT con nota da inviare esclusivamente via fax al numero 091.21.92.582 **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1° aprile 2015.**

ISMETT si riserva di non pubblicare chiarimenti e precisazioni oltre le ore **12.00 del 6 aprile 2015.**

Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno comunque sul sito web indicato. Nel caso si estrarrebbero i documenti di gara dal sito internet, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche s'intenderanno come non apposte in quanto farà fede esclusivamente il testo approvato da ISMETT.

E' onere delle imprese, che estraggono i documenti di gara dal sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative. Si chiarisce che il mancato rispetto da parte dell'impresa delle superiori disposizioni esonera ISMETT da ogni responsabilità in caso di mancata rispondenza della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal **presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura"**.

Il presente capitolato si compone di n. 15 capitoli articolati su 13 pagine e di n. 4 allegati, di cui il primo (allegato n. 1 composto da n. 5 pagine, il secondo (allegato n. 2) composto da n. 2 pagine, il terzo (allegato n. 3) composto da n. 2 pagine, il quarto (allegato n. 4) composto da 4 pagine, il DUVRI di pagine n. 29 e l'allegato C al DUVRI di pagine n. 7.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:

Cap. 3 - Penali

Timbro e firma

Cap. 6 " Si precisa altresì che l'Impresa contrattualmente impegnata alla fornitura oggetto del presente capitolato non può in nessun caso interromperlo neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni data ricevimento fattura. Un'interruzione, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblico servizio, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana"

Timbro e firma

Cap. 14 "Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo."

Timbro e firma

Cap. 15 "ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere alla aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità. ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate".

Timbro e firma

Firmato prof. Bruno Gridelli Direttore d'Istituto